

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 32-151

**Adesione della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore Successivo alla Fondazione Torino Musei.**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

- la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 90 dell'8 luglio 2002, e atto rogito notaio Antonio Maria Marocco del 26 luglio 2002, rep. n. 139434 – atti n. 60448, ha costituito la Fondazione Torino Musei, affidando ad essa la gestione dei Musei Civici Torinesi, e mantenendo funzioni di pianificazione, indirizzo e controllo;
- gli artt. 6.2 e 11.2 dello Statuto della Fondazione Torino Musei, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata, riservavano alla Regione Piemonte la nomina rispettivamente di un componente il Consiglio Direttivo dell'Ente e di un revisore effettivo e di uno supplente nel Collegio dei Revisori;
- con le Deliberazioni del Consiglio Regionale del Piemonte n. 331-29997 del 24/9/2003 "*Fondazione Torino Musei – (Art. 6 Statuto) - Consiglio direttivo – Designazione di 1 rappresentante*" e n. 332-29999 del 24/9/2003 "*Fondazione Torino Musei – (Art. 11 Statuto) – Collegio dei Revisori – Designazione di 1 membro effettivo e 1 membro supplente*", la Regione Piemonte ha proceduto alle nomine di propria competenza nei predetti organi istituzionali, attuando di fatto la propria partecipazione al governo della Fondazione.
- con la Determinazione della Direzione Beni Culturali – Settore Musei e Patrimonio Culturale n. 224 del 10/07/2006 è stata approvata la stipulazione della "*Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Torino Musei per la promozione, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e storico del Piemonte*", con la quale si sono definiti i rispettivi impegni in ordine al potenziamento e miglioramento delle funzioni dei Musei Civici e per la conoscenza, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico del Piemonte, nel perseguimento degli obiettivi programmatici regionali e dei Musei (Convenzione Rep. n. 11477 del 1/9/2006) .
- in tale contesto, la Regione Piemonte, ha inteso garantire un apporto costante all'attività istituzionale della Fondazione Torino Musei, al fine di tutelare, conservare e valorizzare le collezioni affidate in gestione alla Fondazione, finanziando progetti di catalogazione, di sviluppo, di promozione e di valorizzazione delle collezioni e progetti di investimento nel recupero e nell'allestimento delle sedi museali. in particolare si sono attuati programmi comuni di attività che hanno previsto, oltre a progetti comuni di catalogazione, investimenti, valorizzazione ed editoria, la valorizzazione dell'attività e delle collezioni della Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, di Palazzo Madama - Museo Civico di Arte Antica, del Museo d'Arte Orientale e del Borgo Medievale.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49-5887 del 3/6/2013 "*Approvazione delle linee di indirizzo per la costituzione della "Fondazione Torino Piemonte Musei"*" con la quale è stato approvato un documento in cui la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino e la Città di Rivoli hanno manifestato la volontà di dar vita ad un organismo unitario, la cui denominazione è stata provvisoriamente individuata in "*Fondazione Torino Piemonte Musei*",

preposto alla gestione, valorizzazione e promozione condivisa dell'offerta culturale anche museale, utilizzando la già esistente Fondazione Torino Musei. Nella costituenda fondazione confluiranno la Fondazione Torino Musei, l'Associazione Culturale Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea e l'Associazione Torino Città Capitale Europea.

Considerato che la Fondazione Torino Musei risulta iscritta al n. 341 del Registro Regionale Centralizzato della Persone Giuridiche.

Visto lo Statuto della Fondazione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 ottobre 2013 con atto a rogito Notaio dott.ssa Valeria isabella, Notaio in Torino, Repertorio n. 2100 – Atti numero 1271 – registrato a Torino 2 il 5 novembre 2013 al n. 11337 serie 1T.

Considerato che lo Statuto della Fondazione all'art. 1 comma 3 prevede espressamente *“Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo osservando l'art. 8.1, lett. a).”*

Poiché il Consiglio Direttivo nella seduta dell'8 luglio 2014 ha richiesto che la Regione Piemonte, avvalendosi della facoltà concessa dal sopra richiamato articolo 1 dello Statuto, aderisca alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore Successivo.

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 6/77 *“Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico”*, il quale dispone che la Regione può, per materie attinenti le sue funzioni e più in generale, per perseguire le finalità di cui allo Statuto, aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati, garantendo in ogni caso l'interesse regionale dell'iniziativa e salvaguardando il ruolo istituzionale della Regione.

L'adesione in oggetto risponde inoltre ai *“Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte in qualità di socio alla costituzione di enti culturali e per l'adesione a strutture già esistenti”*, approvati dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 557-11487 del 22/9/1999. La Fondazione Torino Musei rientra infatti nella tipologia dell'area di intervento di cui al punto 1, lettera a) dei citati criteri (*“Gestione di biblioteche, archivi e centri di documentazione, musei, complessi monumentali, collezioni di rilievo regionale, anche per quanto attiene al patrimonio da tutelare e valorizzare”*) ed ottempera alle condizioni previste al punto 2 dei criteri stessi.

Ritenuto pertanto, considerata la rilevanza dell'iniziativa di cui trattasi, che la Regione Piemonte aderisca alla Fondazione Torino Musei in qualità di Socio Fondatore Successivo.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'adesione della Regione Piemonte in qualità di Socio Fondatore Successivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 6/77, alla Fondazione Torino Musei con sede in Torino, via Magenta 31, che risponde ai *“Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte in*

*qualità di socio alla costituzione di enti culturali e per l'adesione a strutture già esistenti*" approvati dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 557-11487 del 22/9/1999;

- di prendere atto, condividendone le disposizioni ivi contenute, dello Statuto della Fondazione Torino Musei allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

(omissis)

Allegato

	REPERTORIO numero 2100	
	ATTI numero 1271	
	VERBALE DELLA RIUNIONE	
	DEL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE	
	"TORINO MUSEI"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il ventitrè ottobre duemilatredecim.	Registrato a Torino 2 il 5 novembre 2013
	(23-10-2013)	n. 11337 serie 1T euro 168,00
	In Torino, in una sala al piano quarto della casa di corso Vittorio Emanuele II n. 78, alle ore quattordici e trentacinque circa.	
	Avanti a me dott.ssa VALERIA INSABELLA,	
	Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,	
	alla continua presenza delle signore:	
	= CLEMENTE dott.ssa Rossana, [REDACTED]	
	[REDACTED]	
	= ALFARANO Daniela, [REDACTED]	
	[REDACTED]	
	testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge;	
	è personalmente comparsa la signora:	
	= ASPRONI dott.ssa Patrizia, [REDACTED], domiciliata per la carica in Torino, via Magenta n. 31,	
	della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione	
	"TORINO MUSEI", con sede in Torino, via Magenta n. 31, presso la	

Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea, codice fiscale 97629700010, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte in data 9 aprile 2003 al numero 341 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 1002998,

chiede a me notaio, trattandosi di modifiche da apportare allo statuto, di redigere il verbale del solo secondo punto posto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo della predetta Fondazione, qui convocato, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

2. Approvazione modifiche allo statuto alla presenza del notaio Valeria INSABELLA e dell'avv. Toti MUSUMECCI.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, a' sensi di statuto e su designazione dei presenti, la sovracomparsa signora ASPRONI dott.ssa Patrizia la quale dopo aver constatato e dato atto:

a) - che per il Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- BRACCIALARGHE Maurizio, presente,

- COPPOLA dott. Michele, presente,

- LAPUCCI dott. Massimo, presente,

- GASTALDO dott. Piero, presente;

b) - che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nomina-

tivo, i Revisori effettivi signori:

- BROCCIO dott. Massimo, Presidente, presente,

- STEINLEITNER dott.ssa Bianca, presente;

c) - che la presente riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 17 ottobre 2013;

d) - che assiste alla riunione l'avv. Toti MUSUMECI;

dichiara

la presente riunione validamente costituita.

Il Presidente, aperta la seduta, passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e illustra ai presenti le principali modifiche che occorre apportare al vigente statuto al fine di adeguarlo all'articolo 6, commi 2 et 5 della Legge 122/2010.

Il Presidente comunica ai presenti che, ai sensi dell'articolo 8, lettera b) del vigente statuto, il Fondatore Città di Torino ha già espresso parere favorevole alle proposte modifiche con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 17 giugno 2013.

Il Presidente consegna quindi a me notaio il testo dello statuto coordinato con le proposte modifiche, testo che, steso su pagine sette circa di quattro fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A" previa sottoscrizione della comparente, dei testi e di me notaio ed omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente, la quale dichiara che il suddetto testo è noto a tutti i presenti per averne ricevuto copia prima d'ora.

Avuta la parola, il dottor BROCCIO Massimo, a nome del Collegio

dei Revisori dei Conti, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Segue un breve scambio di vedute ed informazioni, al termine del quale, il Consiglio Direttivo, con voto espresso per alzata di mano ed all'unanimità,

delibera:

l) - di modificare l'articolo 5 dello statuto nei termini che seguono:

"Articolo 5 - Presidente

5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, su proposta del Sindaco.

5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

5.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente ai sensi dell'art. 6.2.

5.4 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio direttivo dall'art. 8.1, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

5.5 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

a) la predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13;

- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;

- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;
d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;
e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;
f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.";
II) - di modificare l'articolo 6 dello statuto nei termini che seguono:
"Articolo 6 - Consiglio direttivo
6.1 Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di cinque membri.
6.2 I componenti saranno così designati:
- uno dal Sindaco di Torino in qualità di Presidente;
- uno dal Presidente della Regione Piemonte in qualità di Vice Presidente;
- uno designato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Torino e



dal presidente della Regione Piemonte;

- due designati dalle Fondazioni di origine bancaria, Soci Fondatori Successivi.

6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.4 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

6.5 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2, scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

6.6 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.7 Il Consigliere che cessa dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente articolo 6.2. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.8 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, secondo

quanto stabilito dalla legge.";

III) - di modificare l'articolo 11 dello statuto nei termini che seguono:

"Articolo 11 - Collegio dei revisori

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (i "Revisori"), e da due supplenti.

11.2 I Revisori sono così designati:

a) un effettivo, come Presidente, ed un supplente dalla Città di Torino;

b) un effettivo dal Presidente della Regione Piemonte;

c) un effettivo ed un supplente, in accordo fra di loro, dalle Fondazioni bancarie.

11.3 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

11.4 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

11.5 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.

11.6 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

11.7 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.";

IV) - di approvare il testo dello statuto coordinato con le deliberate modifiche, quale allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

V) - di conferire al Presidente della Fondazione e, disgiuntamente, a ciascun Consigliere, ogni potere e facoltà per l'attuazione pratica delle deliberazioni adottate, ivi compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di approvazione definitiva delle modifiche al citato testo statutario.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente alle ore quindici ringrazia me notaio ed invita i presenti a trattenersi per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno che verranno verbalizzati con separato verbale.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della Fondazione.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto, in parte manoscritto da me notaio e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su pagine nove e parte della decima di tre fogli, quale atto leggo, alla presenza dei testimoni, alla comparsa che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive, unitamente ai testi.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore quindici.

F.ti: Patrizia ASPRONI

Rossana CLEMENTE

Daniela ALFARANO

Valeria INSABELLA

STATUTO

**Articolo 1 - Costituzione, sede, Fondatori**

1.1 È costituita una fondazione denominata "Torino Musei", con sede in Torino, via Magenta, 31 presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea.

1.2 È Primo Fondatore il Comune di Torino.

1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta del Primo Fondatore, siano come tali approvati dal Consiglio Direttivo osservando l'art. 8.1, lett. a).

**Articolo 2 - Finalità**

2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Primo Fondatore e dai Fondatori Successivi, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni dei singoli musei di Torino e assicurandone l'autonomia, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali.

2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

- a) la migliore fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali;
- b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- c) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
- d) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

2.3 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

2.4 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 nonché del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 14.

2.5 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

**Articolo 3 - Patrimonio**

3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi di chi riveste la qualifica di Fondatore.

3.2 La Fondazione può ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità.

3.3 Salvo quanto previsto agli artt. 16.1 e 16.2 il Patrimonio della Fondazione è incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

3.4 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.

#### Articolo 4 - Organi

4.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Segretario generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei revisori.

#### Articolo 5 - Presidente

5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, su proposta del Sindaco.

5.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

5.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente ai sensi dell'art. 6.2.

5.4 Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al Consiglio direttivo dall'art. 8.1, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

5.5 Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

a) la predisposizione:

- del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13;

- del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;

- delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;

b) la trasmissione a chi riveste la qualifica di Fondatore dei documenti da esso eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;

c) l'eventuale richiesta, a chi riveste la qualifica di Fondatore, della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del Fondo di dotazione;

d) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca del Segretario generale nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compimento di specifiche operazioni;

e) la proposta al Consiglio direttivo della nomina e della revoca dei direttori e dei dirigenti;

f) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

## **Articolo 6 - Consiglio direttivo**

6.1 Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.1 e 5.2, è composto da un massimo di cinque membri.

6.2 I componenti saranno così designati:

- uno dal Sindaco di Torino in qualità di Presidente;
- uno dal Presidente della Regione Piemonte in qualità di Vice Presidente;
- uno designato congiuntamente dal Sindaco del Comune di Torino e dal presidente della Regione Piemonte;
- due designati dalle Fondazioni di origine bancaria, Soci Fondatori Successivi.

6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.4 Il Consiglio direttivo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Fondatore.

6.5 Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Tutti i Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2, scadono con l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata.

6.6 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.7 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente articolo 6.2. Il Presidente provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Fondatore che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.8 A ciascun Consigliere spetta un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

## **Articolo 7 - Funzionamento del Consiglio direttivo**

7.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti.

7.2 Le sedute del Consiglio direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmesso ai membri del Comitato scientifico e ai direttori dei musei che fanno capo alla Fondazione.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell'art. 5.4.

## **Articolo 8 - Attribuzioni del Consiglio direttivo**

8.1 Sono riservate alla competenza del Consiglio direttivo:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; la prima seduta del Consiglio direttivo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente;
- b) la modifica dello Statuto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti e previo parere favorevole del Primo Fondatore espresso in conformità alle leggi vigenti;
- c) la predisposizione, anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato scientifico, e l'approvazione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 14 e la relativa trasmissione al Presidente e a chi riveste la qualifica di Fondatore;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sull'attività svolta;
- e) l'approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
- f) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, del Segretario generale nonché la determinazione del relativo compenso;
- g) l'attribuzione al Segretario generale, su proposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;
- h) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei direttori e dei dirigenti, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- i) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico.

8.2 I documenti di cui all'art. 8.1, lett. b) e lett. c) sono trasmessi, a cura del Consiglio direttivo, almeno trenta giorni prima della loro approvazione, a chi riveste la carica di Fondatore, che può proporre eventuali osservazioni entro i successivi quindici giorni. Qualora le osservazioni non siano recepite, il Consiglio direttivo ne motiva le ragioni al proponente e agli altri Fondatori.

## **Articolo 9 - Segretario generale**

9.1 Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, che ne determina la durata in carica e l'emolumento, sentito il Collegio dei Revisori.

9.2 Il Segretario generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

9.3 Il Segretario generale, in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente;
- b) predisporre Regolamenti di funzionamento della Fondazione, nonché quello indicato all'art. 16.3, previo parere del Consiglio direttivo;
- c) sottopone al Consiglio la nomina e la revoca dei direttori e dei dirigenti, una volta espressa dal Presidente la proposta di cui all'art. 5.6, lett. f);
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio direttivo provvedendo alla relativa verbalizzazione;
- e) coadiuva il Presidente nella predisposizione:
  - del bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art.13;
  - del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta;
  - delle relazioni semestrali sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione;
- f) sottopone al Consiglio direttivo per la relativa approvazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il documento programmatico annuale di cui all'art. 13, nonché il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta;

- g) coordinandosi con il Comitato scientifico, coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art.14;
- h) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- i) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

#### **Articolo 10 - Comitato scientifico**

10.1 Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, con procedure di evidenza pubblica, ed è composto da non più di 7 membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione storico - artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio direttivo.

10.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri, di cui al punto 10.1, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.3 Del Comitato scientifico fanno parte i direttori dei musei gestiti dalla Fondazione.

10.4 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

- a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando:
  - il Presidente della Fondazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 13 nonché delle relazioni semestrali sui progetti di attività;
  - il Consiglio direttivo, nella predisposizione del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'art. 14;

- b) ai criteri generali di gestione e di sviluppo delle collezioni.

10.5 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali dei musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargate alla partecipazione di altri esperti.

10.6 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Presidente e al Comitato direttivo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

10.7 A ciascun membro del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio direttivo. Le spese sostenute dai componenti il Comitato per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo vengono rimborsate dalla Fondazione.

#### **Articolo 11 - Collegio dei revisori**

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (i "Revisori") e da due supplenti.

11.2 I Revisori sono così designati:

- a) un effettivo, come Presidente, ed un supplente dalla Città di Torino;
- b) un effettivo dal Presidente della Regione Piemonte;
- c) un effettivo ed un supplente, in accordo fra di loro, dalle Fondazioni bancarie.

11.3 I Revisori devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del



controllo legale dei conti.

11.4 I Revisori durano in carica quanto il Consiglio direttivo e scadono con esso. Essi possono essere rinominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

11.5 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e 2407 codice civile.

11.6 Ai revisori effettivi spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio direttivo.

11.7 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco di Torino e ai Fondatori Successivi le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

#### **Articolo 12 - Esercizio e bilancio**

12.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

12.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

#### **Articolo 13 - Documento programmatico annuale**

13.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

#### **Articolo 14 - Documento programmatico-finanziario pluriennale**

14.1 Il documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Presidente, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio direttivo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

14.2 Il documento programmatico-finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, coadiuvato dal Segretario generale e dal Comitato scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall'art. 6, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 12.3 e 13.

#### **Articolo 15 - Scioglimento**

15.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

15.2 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

15.3 I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Torino.

15.4 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

16.1 La Fondazione acquisisce beni, appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico o culturale o che siano comunque destinati ad accrescere le

collezioni museali, secondo quanto disposto dall'art. 1411 codice civile, e così a favore del Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione. Nel caso tali beni siano di particolare valore economico, l'amministrazione comunale esprime parere preventivo sulle proposte di acquisto.

16.2 I beni, ricadenti nella categoria indicata al precedente art. 16.1, pervenuti a titolo gratuito alla Fondazione vengono donati o comunque ceduti a titolo gratuito al Comune di Torino, il quale li concede in uso alla Fondazione.

16.3 La Fondazione si avvale dei direttori, nominati ai sensi dell'art. 8.1, lett. f), secondo quanto previsto da apposito Regolamento predisposto, entro 120 giorni dalla costituzione della Fondazione, dal Segretario e approvato dal Presidente, previo parere del Consiglio direttivo.

16.4 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

Visto per inserzione e deposito

Torino 23 ottobre 2013

F.ti: Patrizia ASPRONI  
Rossana CLEMENTE  
Daniela ALFARANO  
Valeria INSABELLA